

Regolamento per i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli operatori economici nell'ambito degli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) e 52 del D.lgs. 36/2023
Approvato dal Consiglio di Amministrazione di A.R.R.R. S.p.A. in data 27 marzo 2024

PREMESSA

L'art. 52 del D.lgs. 36/2023 (di seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00); la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli "operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti". Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici "anche previo sorteggio di un campione" da individuare con modalità predeterminate ogni anno. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) dell'allegato I.1 del Codice relativo ai compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento, le attività di verifica della documentazione amministrativa, qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del Codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, restano incardinate in capo al RUP il quale adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. Il seguente regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture infra € 40.000,00 (euro quarantamila/00) per l'Ente.

OGGETTO DEI CONTROLLI

Sono oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00).

MODALITÀ E TEMPI DEI CONTROLLI

La procedura di controllo è effettuata annualmente:

- entro il mese di gennaio per gli affidamenti effettuati dal 01/01 al 31/12 dell'anno solare precedente.

I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'art 52 del Codice e dell'articolo 71 del DPR 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità imparziali ed oggettive.

Il campione da sottoporre a controllo si individua nella percentuale del 10% sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate con arrotondamento all'unità superiore.

Ai fini dell'effettuazione del controllo è preliminarmente predisposto un elenco numerato progressivo degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) effettuati nell'anno di riferimento.

Al fine di salvaguardare l'imparzialità delle operazioni, l'individuazione del campione da sottoporre a controllo avviene con sorteggio casuale del numero attribuito al singolo affidamento avvalendosi di apposite applicazioni disponibili in rete come ad esempio <https://www.random.org/>.

UFFICIO COMPETENTE AI CONTROLLI

L'ufficio preposto all'individuazione dei suddetti campioni sorteggiati annualmente e all'esecuzione dei controlli è l'Ufficio gare e appalti.

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate, sarà documentato con apposito verbale del Responsabile dell'Ufficio gare e appalti.

ESITI DELLE VERIFICHE

In caso di rilievo di presunte irregolarità, sarà istaurato un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti. Sarà cura del suddetto ufficio inviare una comunicazione scritta via PEC al soggetto interessato, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti, sentito preventivamente il RUP competente, designato ai sensi dell'articolo 15 Dlgs n 36/23 nell'ambito del singolo procedimento. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni, di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto quando in corso, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.”*.

Si precisa che, anche se non espressamente richiamata nell'articolo 52 del Codice, resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 secondo il quale *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

TUTELA DEI DATI PERSONALI, DECORRENZA, AGGIORNAMENTO

I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2023 n 196 e Reg. UE 2016/679).

Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione di A.R.R.R. S.p.A.

Ai sensi dell'art. 52, c. 1 del Codice il presente Regolamento è aggiornato con cadenza annuale.